

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN FORMA
TELEMATICA AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA (SEZIONE TERZA BIS) CON
ORDINANZA N. 02183/2023 REG. PROV. COLL. PUBBLICATA IL 09/02/2023**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione III Bis) - R.G.
N. 8220/2022

2. Nome di parte ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata:

- a. SALVAGNI LUCILLA, c.f. SLVLLL79S52H501X;
- b. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *p.t.*; Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale *p.t.*; Commissione Nazionale, istituita ai sensi di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente e l.r.p.t.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso.

3.1. Con ricorso principale:

A) esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. A028 - Matematica e scienze, come sostenuta da parte ricorrente in data 05.05.2022, poiché inficiata da quesiti erronei e/o fuorvianti e nella parte in cui all'istante è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo previsto 70/100; B) diniego di ammissione

di parte ricorrente alle successive prove del suddetto "Concorso", per mancato raggiungimento alla prova scritta del punteggio minimo di 70/100, con conseguente esclusione dalla selezione; C) punteggio numerico conseguito da parte ricorrente (punti 66) all'esito della suddetta prova scritta del 05.05.2022, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti; D) quesiti somministrati in occasione della prova scritta del 05.05.2022, come redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, limitatamente alle seguenti specifiche domande: 1)-*"Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita"*; 2)-*"Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14} . a) 2; b) 3; c) 55; d) 7"*, poiché viziate da errore, contraddittorietà e/o indeterminatezza; E) quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale; F) correttore e del foglio risposte; G) verbali/atti della Commissione nazionale, ancorché non conosciuti al momento della notifica del presente ricorso, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti individuati al precedente capo d); H) verbali di correzione, di estremi non conosciuti, relativi alla prova scritta di parte ricorrente, nonché, ove esistenti, dei verbali di svolgimento della prova medesima; I) provvedimenti, ancorché non conosciuti, per mezzo dei quali l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha approvato e pubblicato gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica e alla prova orale per la c.d.c. A028 Matematica e Scienze; F) avviso diramato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. n. AOODRUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0007146 del 25.05.2022, recante il calendario delle prove pratiche e delle prove orali rivolto ai candidati che hanno superato la prova scritta per la c.d.c. A028-Matematica e Scienze; G) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, nonché del D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, contenente la disciplina circa la

riapertura, limitatamente alle sole materie “STEM”, dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con il citato D.D.

499/2020, se ed in quanto lesivi; H) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Con ricorso per motivi aggiunti:

Decreto dirigenziale prot. n. AOODRUM.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI DIRETTORIALI.R. 0000455 del 19/07/2022.

3.2. Sunto dei motivi di ricorso.

Ricorso principale.

Ricorso promosso avverso e per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, degli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. A028-Matematica e Scienze, come sostenuta dalla ricorrente in data 05.05.2022.

Ricorso per motivi aggiunti.

Ricorso per motivi aggiunti proposto avverso e per l’annullamento del decreto dirigenziale prot. n. AOODRUM.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI DIRETTORIALI.R. 0000455 del 19/07/2022, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D. n. 252/2022 per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE – per il reclutamento dei docenti per la Regione Umbria, nella parte in cui essa non contempla il nominativo della ricorrente che, pertanto, risulta esservi stata esclusa.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura dalla quale è stata esclusa l'odierna ricorrente, vale a dire tutti i docenti che risultano inseriti nella graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D. n. 252/2022 per la c.d.c. A028- Matematica e Scienze, per la Regione Umbria.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione del numero dell'ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 02183/2023 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 09/02/2023, resa dal T.A.R. Lazio – Roma (Sezione III Bis), che dispone la notifica per pubblici proclami.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7.1. Ricorso introduttivo.

“STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO
Patrocinante in Cassazione ed altre Magistrature Superiori
Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA
Tel. e Fax. 0823-27.93.00
P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it
www.studiolegaledecrescenzo.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

CON DOMANDA INCIDENTALE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX ARTT. 55 C.P.A. E CONTESTUALE ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Nell'interesse di: **SALVAGNI LUCILLA**, nata a Roma il 12/11/1979, C.F. **SLVLLL79S52H501X** rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (c.f. **DCR NNR76P10B963A**) del Foro di Santa Maria C.V. giusta procura speciale in calce, con domicilio digitale come da P.E.C. dei Registri di Giustizia **avv.antoniodecrescenzo@pec.it**

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.:

avv.antoniodecrescenzo@pec.it, oppure a mezzo telefax al n. 0823/279300

Contro

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.;

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, in persona del Direttore Generale p.t.;

-COMMISSIONE NAZIONALE istituita ai sensi di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

nonché contro

CREA Giada, residente in – 89018 Villa San Giovanni (RC), alla Via Riviera n. 13

-controinteressato-

avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

a) degli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio

2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. **A028 - Matematica e scienze**, come sostenuta da parte ricorrente in data 05.05.2022, poiché inficiata da quesiti erronei e/o fuorvianti e nella parte in cui all'istante è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo previsto 70/100;

b) del diniego di ammissione di parte ricorrente alle successive prove del suddetto “Concorso”, per mancato raggiungimento alla prova scritta del punteggio minimo di 70/100, con conseguente esclusione dalla selezione;

c) del punteggio numerico conseguito da parte ricorrente (punti 66) all'esito della suddetta prova scritta del 05.05.2022, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;

d) dei quesiti somministrati in occasione della prova scritta del 05.05.2022, come redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, limitatamente alle seguenti specifiche domande:

1)-“Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina.

Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita”;

2)-“Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14} . a)

2; b) 3; c) 55; d) 7”, poiché viziate da errore, contraddittorietà e/o indeterminatezza;

e) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale;

f) del correttore e del foglio risposte;

g) dei verbali/atti della Commissione nazionale, ancorché non conosciuti al momento della notifica del presente ricorso, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti individuati al precedente capo d);

h) dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, relativi alla prova scritta di parte ricorrente, nonché, ove esistenti, dei verbali di svolgimento della prova medesima;

i) dei provvedimenti, ancorché non conosciuti, per mezzo dei quali l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha approvato e pubblicato gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica e alla prova orale per la c.d.c. A028

Matematica e Scienze;

j) dell'avviso diramato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. n. AOODRUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0007146 del 25.05.2022, recante il calendario delle prove pratiche e delle prove orali rivolto ai candidati che hanno superato la prova scritta per la c.d.c. A028-Matematica e Scienze;

k) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n.

23, nonché del D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, contenente la disciplina circa la riapertura, limitatamente alle sole materie "STEM", dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con il citato D.D.

499/2020, se ed in quanto lesivi;

l) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale,

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle successive prove del suddetto concorso, anche in via cautelare e con il vincolo della "riserva", nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a., delle amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle ulteriori prove del concorso de quo, nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti gravati.

.....

PREMESSA IN FATTO

La ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con

*D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. **A028 - Matematica e scienze** sul contingente autorizzato per la Regione Umbria.*

Con il predetto Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione ha apportato modifiche al precedente bando di indizione, prevedendo che il concorso si sarebbe svolto mediante una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, valutata al massimo 100 punti (2 punti per ciascuna risposta esatta) e superata con il punteggio minimo di punti 70/100, nonché attraverso una prova pratica ed una prova orale.

A norma dell'articolo 3, comma 1 del predetto Decreto Dipartimentale, le prove scritte si sarebbero svolte nella Regione per la quale i singoli candidati hanno presentato la relativa domanda di partecipazione (per la ricorrente la Regione Umbria), nelle sedi d'esame individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

*Ebbene, la ricorrente, alla luce della nota diramata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0014767 del 13/04/2022, facendo seguito all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, con il quale è stato reso noto il calendario della prova scritta, è stata convocata per sostenere la suddetta prova in data **5 maggio 2022.***

Come previsto dal citato art. 3), comma 1, del D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, la prova scritta si è sostanziata nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, ripartiti, per i posti comuni, in 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze dei candidati sulle disciplini afferenti alla specifica classe di concorso, in 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e in 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali ed

informatiche. Ai sensi del successivo art. 5), la soglia minima di sufficienza necessaria ai fini dell'ammissione alle successive prove è stata fissata in 70 punti su 100.

Ebbene, all'esito ed al termine della prova scritta del giorno 05.5.2022 la ricorrente ha però avuto conoscenza del mancato superamento della stessa, per non aver raggiunto la prevista soglia di sufficienza (70 punti) **avendo ella totalizzato un punteggio pari a punti 66/100.**

L'insufficienza riportata nella prova scritta ha costituito motivo preclusivo per l'accesso alla successiva fase concorsuale, con conseguente esclusione dalla selezione.

La ricorrente ha motivo di ritenere, però, che il mancato superamento della prova scritta sia da imputarsi, nella fattispecie, alla illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione resistente, che nella predisposizione della stessa ha agito in aperta violazione di legge attraverso la formulazione di quesiti viziati da grossolani errori, ambiguità e contraddittorietà.

E difatti la ricorrente ha ravvisato fin da subito che rispetto ai quesiti meglio specificati infra, alcuni presentavano risposte assolutamente errate, altri, invece, prevedevano più di una risposta esatta, come riscontrato dagli incaricati consulenti tecnici di parte, che per mezzo delle allegate relazioni e pareri hanno confermato la presenza dei rilevati vizi.

Di qui la necessità del presente gravame, che va articolato alla luce dei seguenti

MOTIVI

I) SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA PRESENTE IMPUGNATIVA.

Nel caso concreto sussiste senz'altro l'interesse di parte ricorrente alla presente impugnativa, che è agevolmente rinvenibile nelle seguenti circostanze di fatto.

All'esito della prova scritta del giorno 05.5.2022 la ricorrente ha avuto conoscenza del mancato superamento della stessa, **avendo totalizzato un punteggio pari a punti 66/100** inferiore dunque alla soglia minima di sufficienza (70/100) prefissata dall'art. 5) del Decreto Dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23.

Con il presente gravame ella rivolge censure di illegittimità avverso **n. 2** dei 50 quesiti a risposta multipla predisposti dalla Commissione nazionale per la prova scritta del concorso de quo, come meglio specificati infra, somministrati nella sede di esame alla predetta data.

*Ebbene, alla luce delle disposizioni del succitato D.D. è stato stabilito che la prova scritta computer based del concorso, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, sarebbe stata valutata con l'attribuzione di **punti 2 per ogni risposta esatta** (con valutazione massima di 100 punti), venendo superata con il punteggio minimo di punti 70/100, è del tutto evidente che l'accoglimento del presente gravame consentirebbe alla ricorrente il raggiungimento della soglia di sufficienza e dunque di poter accedere alle successive prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri candidati.*

II)-ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DEL QUESITO AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA: -“Un organismo unicellulare che stai

studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita”;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO

DELL’AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO

SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA

MULTIPLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI

CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA’ MANIFESTA,

ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO,

ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI

TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come anticipato in premessa, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal Ministero dell’Istruzione recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai

sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", ha previsto che i quesiti della prova scritta sarebbero stati elaborati da una Commissione Nazionale.

L'art. 5 del succitato Decreto ha infatti previsto che: "1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso".

All'art. 3, invece, è stato espressamente previsto che: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". Ebbene, nel caso concreto è però avvenuto che nella predisposizione dei quesiti da somministrare alla prova scritta riferita alla specifica classe di concorso **A028**

"Matematica e Scienza", la Commissione Nazionale ed il MINISTERO hanno incluso domande viziate da errore, contraddittorietà e/o indeterminatezza, che hanno fortemente condizionato gli esiti della prova.

Con il presente mezzo la ricorrente impugna il quesito così formulato:

-“Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita”.

Come risulta per tabulas dall'elaborato somministrato a parte ricorrente, il Ministero e la Commissione hanno ritenuto che la risposta corretta fosse quella sopra riportata sub **b) “Un fungo”**.

TUTTAVIA LA RISPOSTA AL QUESITO NON PUO' ESSERE UNIVOCA,
LADDOVE ANCHE LE SOLUZIONI: "ALGA" E "PROTOZOO" SONO DA
CONSIDERARSI VALIDE.

A conferma di ciò il consulente di parte ricorrente, nella persona della prof.ssa Rosaria D'Ascoli, rileva nella propria relazione tecnica che:

"La risposta indicata come esatta, secondo quanto riportato dal correttore, è la b "un fungo", mentre le altre risposte sono risultate di conseguenza errate e sono state valutate con un punteggio pari a 0.

*Ebbene, ad avviso di chi scrive, il quesito sopra riportato, così come formulato, **ammette tre differenti risposte possibili come corrette: un fungo, un'alga, un protozoo.***

Va innanzitutto chiarito che la parete di una cellula fungina non è "composta da chitina", ma bensì contiene chitina (in percentuali variabili da gruppo a gruppo). Inoltre, la maggior parte dei funghi non possono essere considerati "organismi unicellulari", perché costituiti da un micelio composto da moltissime cellule, sebbene, all'interno del regno dei funghi, alcuni gruppi, come i lieviti, possano essere considerati unicellulari.

*A parte queste inesattezze riguardo alla domanda, la cosa più rilevante, che va sottolineata, è che altri gruppi di organismi unicellulari, oltre ai lieviti, possono contenere chitina, come le **alghe e i protozoi.***

*Le Diatomee sono alghe brune unicellulari che possono popolare ambienti sia d'acqua dolce che salata. Esse presentano una parete cellulare, detta frustulo, composta principalmente da silice amorfa idrata, che può contenere anche chitina. Ad esempio, alcuni autori (Wustmann et al., 2020, vedi pubblicazione n.1) hanno dimostrato di recente la presenza dell'enzima chitina sintetasi nella diatomea *Thalassiosira pseudonana*, che nel suo frustulo presenta spine costituite da betachitina molto pura. È stato, inoltre, dimostrato che i frustuli silicei delle diatomee *Cyclotella cryptica*, *Cyclotella nana*, *Cyclotella meneghiniana* e *Thalassiosira fluviatilis* presentano fibrille di beta-chitina (Werner and Barthlott 1979, vedi pubblicazione n. 2).*

*Esistono evidenze scientifiche di presenza di chitina anche nella parete dell'alga verde *Chlorella* (Derek Latil de Ros, 2017, vedi pubblicazione n.3).*

A livello europeo, addirittura è stata posta una domanda di brevetto per un “Metodo di produzione di chitina e chitosano” basato sull’estrazione di queste sostanze da alcuni gruppi di microalghe appartenenti ai generi Isochrysis, Chlorella, Bracteacoccus, Chlorococcum, Scenedesmus, Dunaliella,

Haematococcus, Thalassiosira e Nannochloropsis (vedi allegato n. 2)

Riguardo ai protozoi, animali unicellulari, esistono diverse pubblicazioni scientifiche che mettono in evidenza la presenza di chitina nella capsula delle cisti di protozoi.

Le cisti sono una particolare forma (forma cistica) presentata dai protozoi, in seguito a quello che viene definito “processo d’incistamento”, consistente nell’elaborazione di una capsula protettiva che rappresenta una forma di resistenza dell’organismo a condizioni ambientali sfavorevoli (ma può costituire anche semplicemente una sua fase di sviluppo). È dimostrato che la presenza di chitina nella parete delle cisti dei Ciliati (gruppo appartenente ai protozoi) è frequente (Verni e Rosati, 2011, vedi pubblicazione n. 4).

Anche le cisti di Entamoeba histolytica e Giardia duodenalis, due pericolosi parassiti intestinali umani, contengono chitina nella loro parete, come citato da diversi autori (Aguilar-Diaz et al., 2011, vedi pubblicazione n.5; Chatterjee et al., 2015, vedi pubblicazione n.6; Das et al., 2006, vedi pubblicazione n.7)”.

*Quanto sopra riportato è supportato anche dall’autorevole parere che la ricorrente ha preventivamente richiesto al **prof. Dr. Bruno Moerschbacher**, dell’Istituto di Biologia e Biotecnologie delle Piante dell’Università di Münster in Germania, le cui conclusioni sono state condivise e fatte proprie dal consulente di parte ricorrente (cfr. allegato n. 3 relazione tecnica prof.ssa Rosaria D’Ascoli) che se ne è avvalso ad ulteriore conforto delle proprie argomentazioni scientifiche.*

Ed invero il prof. Dr. Bruno Moerschbacher, che coordina da oltre venti anni un gruppo di ricerca impegnato nello studio dei polisaccaridi biologicamente attivi presenti nelle pareti cellulari di piante e funghi, nel rendere il parere richiesto ha affermato che: “... Per prima cosa, non direi nemmeno che la parete di una cellula fungina è “fatta di chitina”. Essa contiene chitina, ma la chitina costituisce solo dall’1% al massimo, probabilmente, al 30% della materia

secca della parete cellulare... Quindi in termini di peso, non è nemmeno un componente maggioritario della parete della cellula fungina, anche se certamente, ne è uno essenziale. Inoltre, io non chiamerei "organismo unicellulare" un fungo.

Le cellule di un lievito forse, ma non un fungo. Un fungo è costituito da un micelio composto da moltissime cellule. Ma la cosa più importante è che è corretto affermare che non solo i funghi contengono chitina nelle loro pareti cellulari... le alghe che in modo più prominente contengono chitina sono alcuni diatomee... anche alcune alghe verdi come la Chlorella producono chitina come componente delle loro pareti cellulari. E questi sono veri organismi unicellulari. Infine... esistono documenti scientifici di vecchia data in cui si riporta che alcune cisti di protisti contengono chitina nelle loro pareti cellulari...".

All'esito della propria relazione tecnica il consulente di parte ricorrente rassegna le seguenti:

"CONCLUSIONI

Dall'analisi della prova di esame scritto per la classe di concorso A028 (tenutasi il giorno 05/05/2022 nel turno pomeridiano), nell'ambito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, è risultato evidente che la risposta esatta al quesito "Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta?" non è univoca, poiché le risposte b, c e d risultano tutte corrette. Infatti, come dimostrato ampiamente dalla bibliografia scientifica internazionale riportata in questa relazione, anche le alghe e i protozoi, oltre ai funghi (lieviti), sono organismi unicellulari che possono presentare una parete contenente chitina. Ne consegue che i committenti che hanno indicato come esatte le risposte c Un'alga e d Un protozoo non hanno commesso un errore e quindi la loro risposta non può essere considerata nulla.

L'esame della prova a cui sono stati sottoposti i committenti rivela un'impostazione approssimativa del quesito esaminato ed una evidente erroneità della risposta data per buona dal correttore, in quanto:

- 1) i funghi non sono tutti da considerarsi organismi unicellulari*
- 2) sono da ritenersi esatte anche le risposte c e d.*

A mio giudizio, dunque, dalla presenza di tale quesito errato ed impreciso i candidati hanno subito un oggettivo pregiudizio per l'effetto disorientante, se non fuorviante, nell'applicazione intellettuale a cui erano chiamati.

In conclusione, il quesito oggetto di verifica va considerato mal formulato e non può essere ritenuto valido ai fini dell'acquisizione del punteggio all'interno della prova”.

*Allo stesso modo il **Prof. Franco Verni**, già docente ordinario di Zoologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa con una lunghissima esperienza nell'ambito della Protistologia (Biologia degli organismi Eucarioti unicellulari), chiamato anch'egli da parte ricorrente ad esprimere un parere pro veritate circa la regolarità del medesimo quesito, **ha affermato che la risposta allo stesso non può assolutamente ritenersi univoca!***

Nel proprio parere egli infatti riferisce che: “...la chitina è il maggior componente della parete cellulare di molti Protisti, come i funghi flagellati. Inoltre è presente nelle loriche, nelle teche e nelle pareti cistiche di unicellulari autotrofi (alghe) ed eterotrofi (ciliati e coanoflagellati).

***Pertanto 3 risposte su 4 sono coerenti con il quesito.** Questo è noto ormai da molti anni ed è presente sia in testi specialistici (K. Hausmann, N. Hulsman, R. Radek Protistology 2003) sia in quelli di zoologia generale (E.E. Rupert, R.F.Fox, R.D. Barnes Zoologia degli invertebrati 2007 Piccin Ed)”.*

*Orbene, quanto riferito dai consulenti di parte ricorrente è sufficiente a dimostrare **l'assenza** nel quesito censurato **di una risposta univocamente corretta** laddove, oltre a quella indicata come tale dal Ministero resistente (“Un fungo”), **è da considerarsi altrettanto corretta anche la diversa soluzione “Un protozoo” scelta dalla ricorrente, come si evince dall’elaborato della prova versato in atti.** Di qui la conseguente illegittimità ed invalidità del quesito che viene qui censurato sotto il profilo delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza e l'arbitrarietà manifesta, tramite le quali possono essere sindacate le scelte e le valutazioni dell'amministrazione frutto di discrezionalità tecnica (ex multis T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743).*

Secondo costante orientamento giurisprudenziale “L’erroneità della domanda o l’assenza di una risposta univocamente corretta inficia il quesito e lo invalida a prescindere da quale fosse la risposta data dal ricorrente, con la conseguente spettanza in relazione a tale risposta di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto” (Consiglio di Stato, sent. 842/2019).

Pertanto, le censure formulate con il presente mezzo di gravame (alla luce delle conclusioni rassegnate dai consulenti di parte), ove accolte dall’Ecc.mo T.A.R. adito, non travalicherebbero i confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l’univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico su cui esso si fonda, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta, con la conseguente illegittima attribuzione ai ricorrenti di punti 0, che nella sola univoca erroneità della risposta troverebbe il suo presupposto.

Alla luce di quanto innanzi, alla ricorrente andrà rettificato il punteggio con l’attribuzione di punti 2 (e non punti 0) per il suesposto quesito, ai sensi delle disposizioni della lex specialis.

III)-ERRONEITA’ ED ILLEGITTIMITA’ DEL QUESITO AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA: “Indicare il numero di alcani isomeri

strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14} . a) 2; b) 3; c) 55; d) 7”;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI

IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO

DELL’AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO

SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA

MULTIPLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR

CONDICIO DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA’ MANIFESTA,

ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO,

ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Con il presente mezzo la ricorrente impugna il quesito così formulato:

“Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare **C₆H₁₄**:- a) 2; b) 3; c) 55; d) 7”;

La risposta indicata come esatta, secondo quanto riportato dal correttore, è **“55”**, mentre le altre risposte sono risultate di conseguenza errate e sono state valutate con un punteggio pari a 0.

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO E' MANIFESTAMENTE ERRATA!!! INOLTRE, NESSUNA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE RISULTA CONFERENTE CON IL QUESITO.

A conferma di ciò il consulente di parte ricorrente, nella persona della Dott.ssa Laura NORMA, nella propria relazione tecnica allegata in atti rileva che:

“..Ebbene, ad avviso di chi scrive, nel quesito sopra riportato, l'esano (C₆H₁₄) presenterebbe 55 forme diverse di isomeri strutturali, un numero decisamente alto, che i candidati a priori hanno scartato come possibile risposta esatta, scegliendo di conseguenza tra le altre opzioni in quanto fuorviati dalla mancanza di “5” come possibile risposta.

In bibliografia si riporta: “**esano** s. m. [comp. di esa – e – ano] – Idrocarburo della serie del metano, **con cinque isomeri**, presenti nei distillati di petrolio, di cui quello normale è un liquido incolore, mobile, di odore caratteristico, facilmente

infiammabile, usato come solvente per oli”.

(<https://www.treccani.it/vocabolario/esano>).

“Mentre metano, etano e propano non hanno isomeri strutturali, esistono due composti con la formula C₄H₁₀, tre con la formula C₅H₁₂, **e cinque con la formula C₆H₁₄**. Il numero degli isomeri strutturali aumenta esponenzialmente al crescere del numero di atomi di carbonio della molecola” (“Chimitest. La chimica per le prove di ammissione all'università”, Milano, Alpha Test, 2009, seconda ediz. [prima ediz. 2003], p.212).

*“Man mano che la lunghezza della catena carboniosa aumenta, aumenta anche il numero di isomeri strutturali possibili: **5 per l'esano (C_6H_{14})**, 9 per l'eptano (C_7H_{16}), 18 per l'ottano (C_8H_{18}), e così via (Dario Ghigo, “Elementi di chimica generale e organica per i corsi di area sanitaria”, Padova, Libreriauniversitaria.it,*

2013, p. 360).

*Quanto sopra affermato è supportato da fonti bibliografiche (allegato 2) nelle quali viene riportato in maniera esplicita **il numero di isomeri di struttura dell'esano C_6H_{14} che risulta essere proprio 5!***

Questi dati di letteratura ci suggerirebbero che è possibile che sia stato commesso un errore di battitura successivamente non corretto”.

All'esito della propria relazione tecnica il consulente di parte ricorrente rassegna le seguenti:

“CONCLUSIONI

*Dall'analisi della prova di esame scritto per la classe di concorso A028 (tenutasi il giorno 05/05/2022 nel turno pomeridiano), nell'ambito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, è risultato evidente che la risposta esatta al quesito “Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14} ” **non presenta alcuna risposta corretta, poiché in nessuno delle quattro opzioni viene riportata “5” come risposta possibile.***

Infatti, come dimostrato ampiamente dalla bibliografia presente nell'allegato 2 il composto C_6H_{14} può formare 5 isomeri di struttura. Ne consegue che i committenti non avevano a disposizione l'opzione corretta da poter scegliere.

A mio giudizio, dunque, dalla presenza di sole risposte errate a tale quesito ha determinato nei candidati un oggettivo pregiudizio per l'effetto disorientante, se non fuorviante, nell'applicazione intellettuale a cui erano chiamati.

In conclusione, il quesito oggetto di verifica va considerato errato e non può essere ritenuto valido ai fini dell'acquisizione del punteggio all'interno della prova.”

Ebbene, alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente di parte ricorrente, risulta dimostrata l'illegittimità del quesito fatto oggetto di censura con il presente mezzo, laddove

alcuna delle indicate risposte può essere ritenuta esatta o comunque laddove dovesse risultare essere stato commesso un errore di battitura nella indicazione della soluzione di risposta indicata come esatta dal correttore (“ 55 ” in luogo di “ 5 ”), con riferimento al numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C₆H₁₄, che invece risulta essere pari a “5” secondo il consulente di parte, in ragione delle fonti scientifiche richiamate nella propria relazione. È evidente dunque che il quesito in argomento è palesemente inficiato da manifesta erroneità e, pertanto, è da considerarsi invalido a prescindere da quale sia stata la risposta fornita dalla ricorrente in sede di esame, con la conseguente spettanza ad essi di punti 2 e non punti 0.

Orbene, non vi è dubbio che le irregolarità censurate (eventualmente da sottoporsi anche a verifica ex art. 66 c.p.a. o ad idonea C.T.U.), hanno inciso palesemente e direttamente sull'esito della prova concorsuale sostenuta dalla ricorrente, la quale ha subito un oggettivo pregiudizio dato dall'effetto disorientante nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati.

In tal senso non sono mancate pronunce che, in casi assolutamente analoghi, hanno avuto modo di affermare come: “...la presenza di quesiti errati e/o mal formulati determina, oltre ad un effetto disorientante per i candidati, anche uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti [...]” (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, 18.06.2008 n. 5986).

Ed è proprio quello che è accaduto all'odierna ricorrente che, in relazione ai quesiti qui censurati, hanno invano cercato tra le quattro soluzioni proposte l'unica risposta esatta, facendo affidamento sulla regola concorsuale statuenta, per ciascuno dei 50 quesiti somministrati, l'unicità della risposta esatta fra quelle prospettate.

Ebbene, la circostanza che vi fossero domande con risposte indicate dall'amministrazione come corrette, ma in realtà assolutamente errate, così come la presenza di domande con più soluzioni esatte in violazione del principio di unicità, ha indubbiamente falsato gli esiti dell'intera prova concorsuale, e in particolare di quella sostenuta da parte ricorrente

che, in ragione di ciò, ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza prefissata (70/100) venendo così pretermessa dalla prova orale e dunque dal concorso.

La ricorrente, infatti, è rimasta esclusa per soli 4 punti, avendo ella totalizzato 66 punti su 100 alla predetta prova, dunque sotto la soglia di sufficienza (70/100).

Sicché è indubbio che il punteggio complessivo conseguito da parte ricorrente è stato inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire nel caso in cui i quesiti fatti oggetto di gravame fossero stati regolarmente formulati!!

La mancata ammissione della ricorrente alla successiva prova del concorso de quo è dunque da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, che con specifico riferimento a quelli fatti oggetto del presente gravame, ha posto in essere domande con più di una soluzione valida o ha valutato come esatte risposte che, invece, si sono dimostrate palesemente errate.

Pertanto, con il presente ricorso, l'istante censura anche l'illegittima attribuzione ad essi di punti 0 per ciascuno dei quesiti impugnati, invocando l'attribuzione del punteggio spettante per la validità delle risposte (punti 2 per ciascuna di esse), con il conseguente diritto ad essere ammessa alla successiva fase concorsuale in ragione del raggiungimento della soglia minima di sufficienza prevista (70/100).

IV)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha il pieno diritto ad essere ammessa alle successive prove del concorso, tenuto conto delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta.

La mancata ammissione della stessa alle successive fasi della selezione pubblica in argomento è infatti imputabile esclusivamente alla illegittima condotta della P.A. che, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha di fatto impedito alla ricorrente di superarla.

Se l'Amministrazione resistente avesse correttamente agito la ricorrente avrebbe avuto elevatissime possibilità di superare la prova d'esame, tenuto conto del punteggio riportato dalla medesima (66,00/100).

Ed invero con soli 4,00 punti in più - corrispondenti alla positiva risposta ai due quesiti censurati con il presente gravame – ella sarebbe stata ammessa alla successiva prova concorsuale potendo così continuare, a parità di condizioni con gli altri candidati, nel percorso di selezione.

Alla ricorrente, pertanto, non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Ebbene, non vi è dubbio che nel caso di specie l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri sopra menzionati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Ne risulta leso anche il principio dell'affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

I provvedimenti impugnati violano altresì i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale, in considerazione delle gravi illegittimità

perpetrate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta del concorso in esame, ha pieno diritto ad essere ammessa alle successive prove prefissate dalla lex specialis.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Qualora l'Ecc.mo T.A.R. adito non dovesse ritenere sufficienti gli elementi di prova addotti da parte ricorrente con l'allegata relazione tecnica peritale e con gli altri documenti prodotti, si chiede fin d'ora:

- 1. che il designato On.le Collegio voglia disporre con ordinanza ex art. 66 c.p.a. la verifica sui quesiti fatti oggetto di impugnativa, individuando al contempo l'organismo che dovrà provvedervi;*
- 2. alternativamente, che il designato On.le Collegio voglia disporre idonea C.T.U. per l'accertamento dei vizi segnalati con riferimento a ciascuno dei quesiti fatti oggetto di impugnativa;*
- 3. che il designato On.le Collegio voglia ordinare alle amministrazioni resistenti di depositare agli atti:*
 - a)-una relazione illustrativa sulle modalità di elaborazione del test sottoposto a parte ricorrente ai fini della prova scritta del concorso e che chiarisca, in particolare, con quali modalità e alla luce di quali fonti tecnico-scientifiche sono state individuate le risposte ritenute univocamente "esatte" con riferimento alle specifiche domande fatte oggetto di impugnativa;*
 - b)-copia dei verbali e di tutte le deliberazioni della Commissione riferibili alla prova concorsuale sostenuta da parte ricorrente;*
 - c)-copia di tutti gli atti, provvedimenti e documenti riferiti alla prova concorsuale sostenuta da parte ricorrente.*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il fumus boni iuris emerge in tutta evidenza dai superiori motivi di ricorso, con la conseguenza che il gravame è sicuramente fondato e, pertanto, si confida nell'accoglimento.

Quanto al danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione della ricorrente alla successiva fase della procedura concorsuale, che implicherebbe l'ingiusta definitiva preclusione della medesima dalla selezione. Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla successiva fase di esami (prova pratica e prova orale) alle date che saranno calendarizzate dal Ministero resistente o, in caso di materiale

impossibilità connessa anche ai tempi di svolgimento del presente giudizio, nella condanna dell'Amministrazione medesima alla indizione di apposite "prove suppletive".

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di proseguire l'iter concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere i medesimi allo svolgimento della prova orale alle date calendarizzate e/o a sessioni suppletive.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai candidati potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato la prova scritta della procedura in oggetto, per la specifica classe di concorso di pertinenza dell'istante e per la regione di partecipazione della medesima.

RILEVATO CHE

-la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per i ricorrenti;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che "Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

-visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Alla luce di quanto innanzi rilevato, il sottoscritto avvocato disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sull'area tematica "Atti di notifica" del sito web dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

si conclude perché l'adito T.A.R., previo accoglimento della domanda cautelare spinta incidentalmente ex artt. 55 c.p.a., Voglia accogliere il presente ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, oltre alla restituzione del contributo unificato se ed in quanto versato.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile per cui il relativo versamento sarà pari ad € 325,00.

Ai fini della produzione documentale, si versano i provvedimenti e i documenti come da separato indice.

Salvo ogni altro diritto.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo"

7.2. Ricorso per motivi aggiunti.

**"ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA**

Ricorso redatto ai sensi dell'art. 43 del Codice del Processo Amministrativo, nella forma di
MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

SEZ. III BIS RICORSO R.G. N. 8220/2022

*per conto e nell'interesse di: SALVAGNI LUCILLA, nata a Roma il 12/11/1979 ed ivi residente
alla via Temistocle n. 20, c.f. SLVLLL79S52H501X, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A), giusta procura speciale in calce, con domicilio
digitale come da P.E.C. dei Registri di Giustizia avv.antoniodecrescenzo@pec.it*

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.;*
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
L'UMBRIA in persona del Direttore Generale p.t.;*
- COMMISSIONE NAZIONALE istituita ai sensi di cui all'art. 7 del D.M. 9 novembre 2021 n.
326, in persona del suo Presidente e l.r.p.t., tutti rappresentati, difesi e domiciliati per legge presso
la competente Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12,*

Nonché contro

CREA GIADA, residente in -89018 Villa San Giovanni (RC) alla Via Riviera n. 13, chiamato nel
presente giudizio nella qualità di controinteressato e solo ai fini della corretta istaurazione del
contraddittorio

per l'annullamento dei seguenti atti e provvedimenti

- 1. del decreto dirigenziale prot. n. AOODRUM.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI
DIRETTORIALI.R. 0000455 del 19/07/2022, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per**

l'Umbria ha approvato la graduatoria generale definitiva di merito del Concorso indetto con D.D. n. 252/2022 per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE – per il reclutamento dei docenti per la Regione Umbria, nella parte in cui essa non contempla il nominativo della ricorrente che, pertanto, risulta esservi stata esclusa;

- in uno agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui i seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo:

a) *“degli esiti della prova scritta del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. **A028 - Matematica e scienze**, come sostenuta dalla ricorrente in data 05.05.2022, poiché inficiata da quesiti erronei e/o fuorvianti e nella parte in cui all'istante è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo previsto 70/100;*

b) *del diniego di ammissione di parte ricorrente alle successive prove del suddetto “Concorso”, per mancato raggiungimento alla prova scritta del punteggio minimo di 70/100, con conseguente esclusione dalla selezione;*

c) *del punteggio numerico conseguito da parte ricorrente (punti 66) all'esito della suddetta prova scritta del 05.05.2022, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;*

d) *dei quesiti somministrati alla ricorrente in occasione della prova scritta del 05.05.2022, come redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, limitatamente alle seguenti specifiche domande:*

1)-“Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da

chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita";

2)-"Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C₆H₁₄-. a) 2; b) 3; c) 55; d) 7", poiché viziate da errore, contraddittorietà e/o indeterminatezza;

e) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale;

f) del correttore e del foglio risposte;

g) dei verbali/atti della Commissione nazionale, ancorché non conosciuti al momento della notifica del presente ricorso, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti individuati al precedente capo d);

h) dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, relativi alla prova scritta di parte ricorrente, nonché, ove esistenti, dei verbali di svolgimento della prova medesima;

i) dei provvedimenti, ancorché non conosciuti, per mezzo dei quali l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria ha approvato e pubblicato gli elenchi dei candidati ammessi alla prova pratica e alla prova orale per la c.d.c. A028 – Matematica e Scienze;

j) dell'avviso diramato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria prot. n. AOODRUM.REGISTRO.UFFICIALE.U.0007146 del 25.05.2022, recante il calendario delle prove pratiche e delle prove orali rivolto ai candidati che hanno superato la prova scritta per la c.d.c. A028-Matematica e Scienze;

k) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. 21 aprile 2020, n.

499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, nonché del D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, contenente la disciplina circa la riapertura, limitatamente alle sole materie “STEM”, dei termini di partecipazione alla procedura concorsuale ordinaria indetta con il citato D.D. 499/2020, se ed in quanto lesivi;

l) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale,

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle successive prove del suddetto concorso, anche in via cautelare e con il vincolo della “riserva”,

nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.,

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alle ulteriori prove del concorso de quo, nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dei provvedimenti gravati.

FATTO

*La ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato domanda di partecipazione al Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022, n. 23 e dal D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, relativo ai posti comuni di insegnamento (discipline STEM) di cui alla c.d.c. **A028 - Matematica e scienze** sul contingente autorizzato per la Regione Umbria.*

Con il predetto Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione ha apportato modifiche al precedente bando di indizione, prevedendo che il concorso si sarebbe svolto mediante una prova scritta computer based, consistente nella somministrazione di quesiti a

risposta multipla, valutata al massimo 100 punti (2 punti per ciascuna risposta esatta) e superata con il punteggio minimo di punti 70/100, nonché attraverso una prova pratica ed una prova orale.

A norma dell'articolo 3, comma 1 del predetto Decreto Dipartimentale, le prove scritte si sarebbero svolte nella Regione per la quale i singoli candidati hanno presentato la relativa domanda di partecipazione (per la ricorrente la Regione Umbria), nelle sedi d'esame individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

*Ebbene, la ricorrente, alla luce della nota diramata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0014767 del 13/04/2022, facendo seguito all'Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2022, con il quale è stato reso noto il calendario della prova scritta, è stata convocata per sostenere la suddetta prova in data **5 maggio 2022, turno pomeridiano T2.***

Come previsto dal citato art. 3), comma 1, del D.D. 5 gennaio 2022, n. 23, la prova scritta si è sostanziata nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla, ripartiti, per i posti comuni, in 40 quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze dei candidati sulle disciplin afferenti alla specifica classe di concorso, in 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e in 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali ed informatiche. Ai sensi del successivo art. 5), la soglia minima di sufficienza necessaria ai fini dell'ammissione alle successive prove è stata fissata in 70 punti su 100.

*Ebbene, all'esito ed al termine della prova scritta del giorno 05.5.2022, la ricorrente ha però avuto conoscenza del mancato superamento della stessa, per non aver raggiunto la prevista soglia di sufficienza (70 punti) **avendo ella totalizzato un punteggio pari a punti 66/100.***

L'insufficienza riportata nella prova scritta ha costituito motivo preclusivo per l'accesso alla successiva fase concorsuale, con conseguente esclusione dalla selezione.

La ricorrente ha motivo di ritenere, però, che il mancato superamento della prova scritta sia da imputarsi, nella fattispecie, alla illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione resistente, che nella predisposizione della stessa ha agito in aperta violazione di legge attraverso la formulazione di quesiti viziati da grossolani errori, ambiguità e contraddittorietà.

E difatti, la ricorrente ha ravvisato fin da subito che rispetto ai quesiti meglio specificati infra, alcuni presentavano risposte assolutamente errate, altri, invece, prevedevano più di una risposta

esatta, come riscontrato dagli incaricati consulenti tecnici di parte, che per mezzo delle allegare relazioni e pareri hanno confermato la presenza dei rilevati vizi.

Su tali presupposti, la candidata ha proposto dinanzi a questo Ecc.mo T.A.R. il ricorso R.G. 8220/2022, per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione, previa adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., degli atti e provvedimenti richiamati in epigrafe e per il riconoscimento del conseguente diritto ad essere ammessi alle successive prove del suddetto concorso, anche in via cautelare e con il vincolo della "riserva".

L'impugnativa è stata affidata a vari motivi di illegittimità sotto i profili sintomatici della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Alla camera di consiglio del 02 agosto 2022, nel pieno contraddittorio tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla incidentale domanda cautelare.

*In data 03/08/2022 è stata pubblicata l'**ordinanza collegiale n. 11001/2022**, con la quale codesto Ecc.mo T.A.R. ha dato onere all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate concedendo, all'uopo, un termine pari a sessanta giorni.*

Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha rinviato, dunque, per il prosieguo alla camera di consiglio del 7 febbraio 2023.

Ebbene, nelle more del giudizio il concorso ha avuto regolare svolgimento per tutti i candidati ammessi, per cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze, ha provveduto all'approvazione ed alla pubblicazione della relativa graduatoria di merito, con indicati i nominativi dei vincitori e dei candidati risultati idonei.

*Tuttavia la predetta graduatoria **non contempla il nominativo della ricorrente**, la quale allo stato, risulta esclusa dal concorso.*

È del tutto evidente, dunque, l'interesse della ricorrente alla presente ulteriore impugnativa, che nella fattispecie viene proposta nelle forme di cui all'art. 43 c.p.a., alla luce dei seguenti

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.

La riferita esclusione è illegittima in quanto non sostenuta da alcuna motivazione in grado di dare contezza delle ragioni che hanno condotto l'Amministrazione scolastica regionale all'adozione di tale determinazione, che appare, dunque, manifestamente lesiva dell'interesse di tutti i ricorrenti.

I provvedimenti impugnati, infatti, non recano la benché minima motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ad escludere in radice la ricorrente dalla partecipazione al concorso de quo.

Proprio in considerazione della sua natura provvedimentale, il decreto dirigenziale impugnato non si sottrae allo specifico obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge 241/90, utile a garantire ai soggetti interessati, destinatari di una determinazione sfavorevole, trasparenza e chiarezza circa l'iter logico seguito dall'Amministrazione per giungere all'adozione dell'atto lesivo.

In ordine a tale specifico punto, è stato già rilevato, ancor prima della entrata in vigore della richiamata legge 241/90, che "è illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di esclusione da una graduatoria per il conferimento degli incarichi di insegnamento, nel caso in cui si assuma la sussistenza di un difetto dei requisiti prescritti, senza l'indicazione delle ragioni dalle quali possa arguirsi l'iter logico seguito per pervenire alla determinazione dell'esclusione stessa " (Consiglio della Giustizia Amministrativa Sicilia, n° 108 del 11.07.1985).

Pertanto, è evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per palese violazione del principio di cui all'art. 3 della legge 241/90, in ossequio al quale, come è stato altrettanto rilevato nel pieno vigore della precitata legge, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento di una procedura concorsuale, deve essere motivato" (cfr. T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, n° 741 del 31.03.2006).

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Le graduatorie di merito, quali atti terminali della procedura concorsuale, pur se connessi a quelli presupposti da uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, non possono rimanere travolti automaticamente dalla impugnazione degli atti a monte, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso).

In linea di principio, vi possono essere ipotesi in cui l'annullamento dell'atto presupposto determina l'automatico travolgimento dell'atto consequenziale, senza necessità che quest'ultimo sia autonomamente impugnato.

Tuttavia, da tempo, la giurisprudenza e la dottrina hanno posto dei paletti di confine all'operatività della caducazione per rifrazione, in ragione delle deviazioni che questa comporta, in caso di giudicato di annullamento, rispetto ai principi di diritto processuale (potendo, in tale caso, la sentenza estendersi, oggettivamente, anche al provvedimento successivo collegato, e magari non impugnato). Analogo orientamento è stato quello seguito dal Tar Lazio, sez. III quater, nella sentenza del 4 gennaio 2012, n. 59.

Nella citata sentenza in particolare è stato puntualizzato che il principio della caducazione esonera il ricorrente dall'onere di impugnare tutti gli atti strettamente conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato, a condizione che con questi atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio, non già attraverso il rimedio dell'opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l'atto consequenziale (in tali termini cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948).

Atteso, dunque, che con le graduatorie di merito vengono specificamente in rilievo le posizioni di terzi controinteressati, sorge la necessità, da un lato, di porre questi nelle condizioni di tutelare le rispettive posizioni giuridiche, e, dall'altro, si consente contestualmente ai ricorrenti di far valere anche i vizi che – in via derivata – scalfiscono la legittimità degli atti consequenziali.

Ora, visto che con il ricorso principale – espresso dai motivi che seguono – si contesta proprio la legittimità di alcuni dei quesiti somministrati alla ricorrente in occasione della prima prova prevista dalla procedura concorsuale, tali vizi non potranno non ripercuotersi anche sulle graduatorie di merito, atti conclusivi della citata procedura.

Pertanto, sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario, che di seguito si riportano:

MOTIVI

I) SUSSISTENZA DELL'INTERESSE ALLA PRESENTE IMPUGNATIVA.

Nel caso concreto sussiste senz'altro l'interesse di parte ricorrente alla presente impugnativa, che è agevolmente rinvenibile nelle seguenti circostanze di fatto. All'esito della prova scritta del giorno 05.5.2022 la ricorrente ha avuto conoscenza del mancato superamento della stessa, avendo totalizzato un punteggio pari a punti 66/100 inferiore dunque alla soglia minima di sufficienza (70/100) prefissata dall'art. 5) del Decreto Dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23.

Con il presente gravame ella rivolge censure di illegittimità avverso n. 2 dei 50 quesiti a risposta multipla predisposti dalla Commissione nazionale per la prova scritta del concorso de quo, come meglio specificati infra, somministrati nella sede di esame alla predetta data.

Ebbene, alla luce delle disposizioni del succitato D.D. è stato stabilito che la prova scritta computer based del concorso, consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, sarebbe stata valutata con l'attribuzione di **punti 2 per ogni risposta esatta** (con valutazione massima di 100 punti), venendo superata con il punteggio minimo di punti 70/100, è del tutto evidente che l'accoglimento del presente gravame consentirebbe alla ricorrente il raggiungimento della soglia di sufficienza e dunque di poter accedere alle successive prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri candidati.

II)-ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DEL QUESITO AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA: -"Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita"; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA' MANIFESTA, ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come anticipato in premessa, il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal Ministero dell'Istruzione recante "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", ha previsto che i quesiti della prova scritta sarebbero stati elaborati da una Commissione Nazionale.

L'art. 5 del succitato Decreto ha infatti previsto che: "1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso".

All'art. 3, invece, è stato espressamente previsto che: "Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Ebbene, nel caso concreto è però avvenuto che nella predisposizione dei quesiti da somministrare alla prova scritta riferita alla specifica classe di concorso A028 "Matematica e Scienza", la Commissione Nazionale ed il MINISTERO hanno incluso domande viziate da errore, contraddittorietà e/o indeterminatezza, che hanno fortemente condizionato gli esiti della prova.

Con il presente mezzo la ricorrente impugna il quesito così formulato:

-“Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta? a) Un'alga; b) Un fungo; c) Un protozoo; d) Una briofita”.

*Come risulta per tabulas dall'elaborato somministrato a parte ricorrente, il Ministero e la Commissione hanno ritenuto che la risposta corretta fosse quella sopra riportata sub **b) “Un fungo”**.*

TUTTAVIA LA RISPOSTA AL QUESITO NON PUO' ESSERE UNIVOCA, LADDOVE ANCHE LE SOLUZIONI: “ALGA” E “PROTOZOO” SONO DA CONSIDERARSI VALIDE.

A conferma di ciò il consulente di parte ricorrente, nella persona della prof.ssa Rosaria D'Ascoli, rileva nella propria relazione tecnica che:

“La risposta indicata come esatta, secondo quanto riportato dal correttore, è la b “un fungo”, mentre le altre risposte sono risultate di conseguenza errate e sono state valutate con un punteggio

pari a 0. Ebbene, ad avviso di chi scrive, il quesito sopra riportato, così come formulato, **ammette tre differenti risposte possibili come corrette: un fungo, un'alga, un protozoo.**

Va innanzitutto chiarito che la parete di una cellula fungina non è “composta da chitina”, ma bensì contiene chitina (in percentuali variabili da gruppo a gruppo). Inoltre, la maggior parte dei funghi non possono essere considerati “organismi unicellulari”, perché costituiti da un micelio composto da moltissime cellule, sebbene, all'interno del regno dei funghi, alcuni gruppi, come i lieviti, possano essere considerati unicellulari.

A parte queste inesattezze riguardo alla domanda, la cosa più rilevante, che va sottolineata, è che altri gruppi di organismi unicellulari, oltre ai lieviti, possono contenere chitina, come le alghe e i protozoi.

Le Diatomee sono alghe brune unicellulari che possono popolare ambienti sia d'acqua dolce che salata. Esse presentano una parete cellulare, detta frustulo, composta principalmente da silice amorfa idrata, che può contenere anche chitina. Ad esempio, alcuni autori (Wustmann et al., 2020, vedi pubblicazione n.1) hanno dimostrato di recente la presenza dell'enzima chitina sintetasi nella diatomea *Thalassiosira pseudonana*, che nel suo frustulo presenta spine costituite da beta- chitina molto pura. È stato, inoltre, dimostrato che i frustuli silicei delle diatomee *Cyclotella cryptica*, *Cyclotella nana*, *Cyclotella meneghiniana* e *Thalassiosira fluviatilis* presentano fibrille di beta-chitina (Werner and Barthlott 1979, vedi pubblicazione n. 2).

Esistono evidenze scientifiche di presenza di chitina anche nella parete dell'alga verde *Chlorella* (Derek Latil de Ros, 2017, vedi pubblicazione n.3).

A livello europeo, addirittura è stata posta una domanda di brevetto per un “Metodo di produzione di chitina e chitosano” basato sull'estrazione di queste sostanze da alcuni gruppi di microalghe appartenenti ai generi *Isochrysis*, *Chlorella*, *Bracteacoccus*, *Chlorococcum*, *Scenedesmus*, *Dunaliella*, *Haematococcus*, *Thalassiosira* e *Nannochloropsis* (vedi allegato n. 2). Riguardo ai protozoi, animali unicellulari, esistono diverse pubblicazioni scientifiche che mettono in evidenza la presenza di chitina nella capsula delle cisti di protozoi.

Le cisti sono una particolare forma (forma cistica) presentata dai protozoi, in seguito a quello che viene definito “processo d'incistamento”, consistente nell'elaborazione di una capsula protettiva che rappresenta una forma di resistenza dell'organismo a condizioni ambientali sfavorevoli (ma può costituire anche semplicemente una sua fase di sviluppo). È dimostrato che la presenza di chitina

nella parete delle cisti dei Ciliati (gruppo appartenente ai protozoi) è frequente (Verni e Rosati, 2011, vedi pubblicazione n. 4).

Anche le cisti di *Entamoeba histolytica* e *Giardia duodenalis*, due pericolosi parassiti intestinali umani, contengono chitina nella loro parete, come citato da diversi autori (Aguilar-Diaz et al., 2011, vedi pubblicazione n.5; Chatterjee et al., 2015, vedi pubblicazione n.6; Das et al., 2006, vedi pubblicazione n.7)".

Quanto sopra riportato è supportato anche dall'autorevole parere che la ricorrente ha preventivamente richiesto al **prof. Dr. Bruno Moerschbacher**, dell'Istituto di Biologia e Biotecnologie delle Piante dell'Università di Münster in Germania, le cui conclusioni sono state condivise e fatte proprie dal consulente di parte ricorrente (cfr. allegato n. 3 relazione tecnica prof.ssa Rosaria D'Ascoli) che se ne è avvalso ad ulteriore conforto delle proprie argomentazioni scientifiche.

Ed invero il prof. Dr. Bruno Moerschbacher, che coordina da oltre venti anni un gruppo di ricerca impegnato nello studio dei polisaccaridi biologicamente attivi presenti nelle pareti cellulari di piante e funghi, nel rendere il parere richiesto ha affermato che: "... Per prima cosa, non direi nemmeno che la parete di una cellula fungina è "fatta di chitina". Essa contiene chitina, ma la chitina costituisce solo dall'1% al massimo, probabilmente, al 30% della materia secca della parete cellulare... Quindi in termini di peso, non è nemmeno un componente maggioritario della parete della cellula fungina, anche se certamente, ne è uno essenziale. Inoltre, io non chiamerei "organismo unicellulare" un fungo.

Le cellule di un lievito forse, ma non un fungo. Un fungo è costituito da un micelio composto da moltissime cellule. **Ma la cosa più importante è che è corretto affermare che non solo i funghi contengono chitina nelle loro pareti cellulari... le alghe che in modo più prominente contengono chitina sono alcuni diatomee... anche alcune alghe verdi come la Chlorella producono chitina come componente delle loro pareti cellulari. E questi sono veri organismi unicellulari.** Infine... esistono documenti scientifici di vecchia data in cui si riporta che alcune cisti di protisti contengono chitina nelle loro pareti cellulari..."

All'esito della propria relazione tecnica il consulente di parte ricorrente rassegna le seguenti:

"CONCLUSIONI

Dall'analisi della prova di esame scritto per la classe di concorso A028 (tenutasi il giorno 05/05/2022 nel turno pomeridiano), nell'ambito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento

del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, è risultato evidente che la risposta esatta al quesito “Un organismo unicellulare che stai studiando presenta la parete composta da chitina. Di quale organismo si tratta?” non è univoca, poiché le risposte b, c e d risultano tutte corrette. Infatti, come dimostrato ampiamente dalla bibliografia scientifica internazionale riportata in questa relazione, anche le alghe e i protozoi, oltre ai funghi (lieviti), sono organismi unicellulari che possono presentare una parete contenente chitina. Ne consegue che i committenti che hanno indicato come esatte le risposte c) Un'alga e d) Un protozoo non hanno commesso un errore e quindi la loro risposta non può essere considerata nulla.

L'esame della prova a cui sono stati sottoposti i committenti rivela un'impostazione approssimativa del quesito esaminato ed una evidente erroneità della risposta data per buona dal correttore, in quanto:

- 1) i funghi non sono tutti da considerarsi organismi unicellulari*
- 2) sono da ritenersi esatte anche le risposte c e d.*

A mio giudizio, dunque, dalla presenza di tale quesito errato ed impreciso i candidati hanno subito un oggettivo pregiudizio per l'effetto disorientante, se non fuorviante, nell'applicazione intellettuale a cui erano chiamati.

In conclusione, il quesito oggetto di verifica va considerato mal formulato e non può essere ritenuto valido ai fini dell'acquisizione del punteggio all'interno della prova”.

*Allo stesso modo il **Prof. Franco Verni**, già docente ordinario di Zoologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa con una lunghissima esperienza nell'ambito della Protistologia (Biologia degli organismi Eucarioti unicellulari), chiamato anch'egli da parte ricorrente ad esprimere un parere pro veritate circa la regolarità del medesimo quesito, **ha affermato che la risposta allo stesso non può assolutamente ritenersi univoca!***

*Nel proprio parere egli infatti riferisce che: “...la chitina è il maggior componente della parete cellulare di molti Protisti, come i funghi flagellati. Inoltre è presente nelle loriche, nelle teche e nelle pareti cistiche di unicellulari autotrofi (alghe) ed eterotrofi (ciliati e coanoflagellati). **Pertanto 3 risposte su 4 sono coerenti con il***

quesito. Questo è noto ormai da molti anni ed è presente sia in testi specialistici (K. Hausmann, N. Hulsman, R. Radek Protistology 2003) sia in quelli di zoologia generale (E.E. Rupert, R.F. Fox, R.D. Barnes Zoologia degli invertebrati 2007 Piccin Ed)”.

Orbene, quanto riferito dai consulenti di parte ricorrente è sufficiente a dimostrare l'assenza nel quesito censurato di una risposta univocamente corretta, laddove oltre a quella indicata come tale dal Ministero resistente (“Un fungo”), sono da considerarsi altrettanto corrette anche le diverse soluzioni “Un'alga” e “Un protozoo” scelta dalla ricorrente, come si evince dall'elaborato della prova versato in atti.

Di qui la conseguente illegittimità ed invalidità del quesito che viene qui censurato sotto il profilo delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza e l'arbitrarietà manifesta, tramite le quali possono essere sindacate le scelte e le valutazioni dell'amministrazione frutto di discrezionalità tecnica (ex multis T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743).

Secondo costante orientamento giurisprudenziale “l'erroneità della domanda o l'assenza di una risposta univocamente corretta inficia il quesito e lo invalida a prescindere da quale fosse la risposta data dal ricorrente, con la conseguente spettanza in relazione a tale risposta di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto

(Consiglio di Stato, sent. 842/2019).

Pertanto, le censure formulate con il presente mezzo di gravame (alla luce delle conclusioni rassegnate dai consulenti di parte), ove accolte dall'Ecc.mo T.A.R. adito, non travalicherebbero i confini posti al sindacato del G.A. in materia di discrezionalità tecnica, atteso che le stesse non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico su cui esso si fonda, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, con la conseguente illegittima attribuzione alla ricorrente di punti 0, che nella sola univoca erroneità della risposta troverebbe il suo presupposto.

Alla luce di quanto innanzi, alla ricorrente andrà rettificato il punteggio con l'attribuzione di punti 2 (e non punti 0) per il suesposto quesito, ai sensi delle disposizioni della lex specialis.

III)-ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DEL QUESITO AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA: “Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare

C₆H₁₄-. a) 2; b) 3; c) 55; d) 7"; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETA’ MANIFESTA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Con il presente mezzo la ricorrente impugna il quesito così formulato:

“Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare *C₆H₁₄*-. a) 2; b) 3; c) 55; d) 7”; La risposta indicata come esatta, secondo quanto riportato dal correttore, è “55”, mentre le altre risposte sono risultate di conseguenza errate e sono state valutate con un punteggio pari a 0.

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO E’ MANIFESTAMENTE ERRATA!!! INOLTRE, NESSUNA DELLE SOLUZIONI PROPOSTE RISULTA CONFERENTE CON IL QUESITO.

A conferma di ciò il consulente di parte ricorrente, nella persona della Dott.ssa Laura NORMA, nella propria relazione tecnica allegata in atti rileva che: “..Ebbene, ad avviso di chi scrive, nel quesito sopra riportato, l’esano (*C₆H₁₄*) presenterebbe 55 forme diverse di isomeri strutturali, un numero decisamente alto, che i candidati a priori hanno scartato come possibile risposta esatta, scegliendo di conseguenza tra le altre opzioni in quanto fuorviati dalla mancanza di “5” come possibile risposta.

In bibliografia si riporta: “**esano** s. m. [comp. di esa – e – ano] – Idrocarburo della serie del metano, con cinque isomeri, presenti nei distillati di petrolio, di cui quello normale è un liquido incolore, mobile, di odore caratteristico, facilmente infiammabile, usato come solvente per oli”.
(<https://www.treccani.it/vocabolario/esano>).

“Mentre metano, etano e propano non hanno isomeri strutturali, esistono due composti con la formula *C₄H₁₀*, tre con la formula *C₅H₁₂*, e cinque con la formula *C₆H₁₄*. Il numero degli isomeri strutturali aumenta esponenzialmente al crescere del numero di atomi di carbonio della

molecola" ("Chimitest. La chimica per le prove di ammissione all'università", Milano, Alpha Test, 2009, seconda ediz. [prima ediz: 2003], p.212). "Man mano che la lunghezza della catena carboniosa aumenta, aumenta anche il numero di isomeri strutturali possibili: 5 per l'esano (C₆H₁₄), 9 per l'eptano (C₇H₁₆), 18 per l'ottano (C₈H₁₈), e così via (Dario Ghigo, "Elementi di chimica generale e organica per i corsi di area sanitaria", Padova, Libreriauniversitaria.it, 2013, p. 360).

Quanto sopra affermato è supportato da fonti bibliografiche (allegato 2) nelle quali viene riportato in maniera esplicita il numero di isomeri di struttura dell'esano C₆H₁₄ che risulta essere proprio 5!

Questi dati di letteratura ci suggerirebbero che è possibile che sia stato commesso un errore di battitura successivamente non corretto".

All'esito della propria relazione tecnica il consulente di parte ricorrente rassegna le seguenti:

"CONCLUSIONI

Dall'analisi della prova di esame scritto per la classe di concorso A028 (tenutasi il giorno 05/05/2022 nel turno pomeridiano), nell'ambito del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, **è risultato evidente che la risposta esatta al quesito "Indicare il numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C₆H₁₄" non presenta alcuna risposta corretta, poiché in nessuno delle quattro opzioni viene riportata "5" come risposta possibile.** Infatti, come dimostrato ampiamente dalla bibliografia presente nell'allegato 2 il composto C₆H₁₄ può formare 5 isomeri di struttura. Ne consegue che i committenti non avevano a disposizione l'opzione corretta da poter scegliere.

A mio giudizio, dunque, dalla presenza di sole risposte errate a tale quesito ha determinato nei candidati un oggettivo pregiudizio per l'effetto disorientante, se non fuorviante, nell'applicazione intellettuale a cui erano chiamati.

In conclusione, il quesito oggetto di verifica va considerato errato e non può essere ritenuto valido ai fini dell'acquisizione del punteggio all'interno della prova." Ebbene, alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente di parte ricorrente, risulta dimostrata l'illegittimità del quesito fatto oggetto di censura con il presente mezzo, laddove alcuna delle indicate risposte può essere ritenuta esatta o comunque laddove dovesse risultare essere stato commesso un errore di battitura nella indicazione della soluzione di risposta indicata come esatta dal correttore ("55" in luogo di "5").

con riferimento al numero di alcani isomeri strutturali aventi formula molecolare C_6H_{14} , che invece risulta essere pari a "5" secondo il consulente di parte, in ragione delle fonti scientifiche richiamate nella propria relazione.

È evidente dunque che il quesito in argomento è palesemente inficiato da manifesta erroneità e, pertanto, è da considerarsi invalido a prescindere da quale sia stata la risposta fornita dai ricorrenti in sede di esame, con la conseguente spettanza ad essi di punti 2 e non punti 0.

Orbene, non vi è dubbio che le irregolarità censurate (eventualmente da sottoporsi anche a verifica ex art. 66 c.p.a. o ad idonea C.T.U.), hanno inciso palesemente e direttamente sull'esito della prova concorsuale sostenuta dalla ricorrente, la quale ha subito un oggettivo pregiudizio dato dall'effetto disorientante nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati.

In tal senso non sono mancate pronunce che, in casi assolutamente analoghi, hanno avuto modo di affermare come: "...la presenza di quesiti errati e/o mal formulati determina, oltre ad un effetto disorientante per i candidati, anche uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti [...]" (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, 18.06.2008 n. 5986).

Ed è proprio quello che è accaduto all'odierna ricorrente che, in relazione ai quesiti qui censurati, hanno invano cercato tra le quattro soluzioni proposte l'unica risposta esatta, facendo affidamento sulla regola concorsuale statuenta, per ciascuno dei 50 quesiti somministrati, l'unicità della risposta esatta fra quelle prospettate.

Ebbene, la circostanza che vi fossero domande con risposte indicate dall'amministrazione come corrette, ma in realtà assolutamente errate, così come la presenza di domande con più soluzioni esatte in violazione del principio di unicità,

ha indubbiamente falsato gli esiti dell'intera prova concorsuale, e in particolare di quella sostenuta da parte ricorrente che, in ragione di ciò, ha conseguito un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza prefissata (70/100) venendo così pretermessa dalla prova orale e dunque dal concorso.

La ricorrente, infatti, è rimasta esclusa per soli 4 punti, avendo ella totalizzato 66 punti su 100 alla predetta prova, dunque sotto la soglia di sufficienza (70/100).

Sicché è indubbio che il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente è stato inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire nel caso in cui i quesiti fatti oggetto di gravame fossero stati regolarmente formulati!!

La mancata ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso de quo è dunque da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, che con specifico riferimento a quelli fatti oggetto del presente gravame ha posto in essere domande con più di una soluzione valida o ha valutato come esatte risposte che, invece, si sono dimostrate palesemente errate.

Pertanto, con il presente ricorso, l'istante censura anche l'illegittima attribuzione ad essi di punti 0 per ciascuno dei quesiti impugnati, invocando l'attribuzione del punteggio spettante per la validità delle risposte (punti 2 per ciascuna di esse), con il conseguente diritto ad essere ammessa alla successiva fase concorsuale in ragione del raggiungimento della soglia minima di sufficienza prevista (70/100).

IV)-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sulla base di quanto suesposto, la ricorrente ha il pieno diritto ad essere ammessa alle successive prove del concorso, tenuto conto delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione resistente in sede di programmazione della prova scritta.

La mancata ammissione della stessa alle successive fasi della selezione pubblica in argomento è infatti imputabile esclusivamente alla illegittima condotta della P.A. che, programmando la prova scritta in palese violazione di legge, ha di fatto impedito alla ricorrente di superarla.

Se l'Amministrazione resistente avesse correttamente agito la ricorrente avrebbe avuto elevatissime possibilità di superare la prova d'esame, tenuto conto del punteggio dai medesimi riportato (66,00/100).

Ed invero con soli 4,00 punti in più - corrispondenti alla positiva risposta ai due quesiti censurati con il presente gravame – ella sarebbe stata ammessa alla successiva prova concorsuale potendo così continuare, a parità di condizioni con gli altri candidati, nel percorso di selezione.

Alla ricorrente, pertanto, non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone che: "3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Ebbene, non vi è dubbio che nel caso di specie l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri sopra menzionati diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.

Ne risulta lesa anche il principio dell'affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.

I provvedimenti impugnati violano altresì i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale, in considerazione delle gravi illegittimità perpetrate dall'Amministrazione in sede di predisposizione della prova scritta del concorso in esame, ha pieno diritto ad essere ammessa alle successive prove prefissate dalla lex specialis."

*** **

ISTANZA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MIUR

L'azione giudiziale interposta dalla docente istante è volta all'annullamento, in via principale, dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla medesima, con ordine all'Amministrazione resistente di ammettere la stessa allo svolgimento della prova orale alle date calendarizzate e/o a sessioni suppletive ed, in via secondaria, alla declaratoria di illegittimità (derivata) e conseguente annullamento del decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria finale di merito, impugnato con il presente ulteriore mezzo di gravame.

Trattasi, dunque, di impugnativa estesa all'atto conclusivo del procedimento (la graduatoria di merito regionale), per cui essa andrà radicata nei confronti, oltre che del Ministero dell'Istruzione e

dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria che ha provveduto all'approvazione ed alla pubblicazione di detta graduatoria, anche di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati individuabili oggi nei candidati risultati collocati nel suddetto elenco per la specifica classe di concorso A028 (Matematica e Scienze).

E difatti, ai fini della presente fattispecie, i candidati confluiti nella graduatoria di merito regionale potrebbero vantare un interesse contrario all'inserimento della ricorrente, potendo essere da questa scavalcati, per punteggio e posizione, per l'ipotesi in cui la docente odierna istante, una volta ammessa alla sessione suppletiva di esami in forza del succitato provvedimento cautelare, la dovesse superare con esito positivo risultando tra i vincitori o tra gli idonei al concorso.

Sicché, allo stato, si rende indispensabile l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti diversi dalla parte inizialmente intimata e, in particolare, di tutti i candidati risultati collocati nella graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso A028 (Matematica e Scienze).

Tuttavia, tenuto conto che la notifica nei modi ordinari sarebbe sommamente difficile ed eccessivamente gravosa in ragione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati, si formula fin d'ora formale

ISTANZA

affinchè l'On.le T.A.R. adito Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del testo integrale dell'atto e di quant'altro ritenuto necessario sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nell'apposita sezione dedicata agli atti di notifica.

P.Q.M.

allo stato si conclude per l'integrale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo"

Caserta, lì 27/02/2023

Avv. Antonio Rosario DE CRESCENZO